

dalla tutela del programma di fabbricazione, che classificava la zona dei lavori «zona residenziale di espansione»: ciò erroneamente poiché non sarebbe possibile, secondo i ricorrenti, costruire su terreno di riporto.

Anche tale motivo è infondato. Vero che nell'atto impugnato si denuncia la destinazione dei terreni per piano di fabbricazione: nulla peraltro può far ritenere che il provvedimento impugnato sia stato emanato al solo scopo di rendere edificabile il terreno. Al contrario esso dichiaratamente risulta emanato nell'ambito dei poteri repressivi dell'abusivismo in materia di costruzioni.

La seconda parte del motivo ripete un argomento sollevato dal ricorrente *sub* lettera quarto comma, già esaminato, e ritenuto infondato dal collegio per i motivi che qui si richiamano.

Con l'ottavo motivo è dedotta violazione dell'art. 45 r. d. n. 1433 del 1927; tale norma, si afferma, pone l'obbligo per il proprietario di coltivare le cave; ed essa, prevalente su atti amministrativi, tra l'altro di interesse locale, sarebbe violata dal regolamento come dal provvedimento sindacale.

Come giustamente dedotto dalla difesa comunale, normativa urbanistica e normativa mineraria e delle cave, tutelano distinte finalità: e non è dato intuire come sia lecito sottrarsi ad una prescrizione posta a tutela del corretto sviluppo urbanistico adducendo a giustificazione una norma che si limita a sancire la decadenza dallo sfruttamento delle cave, a danno del proprietario, per mancata coltivazione del giacimento, per considerazioni a prevalente carattere economico del tutto estranee ed esigenze urbanistiche.

Quindi tale motivo è anch'esso infondato.

Infine è dedotto eccesso di potere per manifesta ingiustizia, motivazione erronea e carente.

Va precisato, nuovamente, che il provvedimento oggetto del primo ricorso già esaminato non può fare derivare l'illegittimità del secondo atto, che risulta del tutto estraneo e diverso, per contenuto, dal primo. Talché, anzitutto, e posta la legittimità del secondo provvedimento cade il presupposto della prima parte della censura, basata sul convincimento dell'illegittimità di entrambi gli atti e sul loro intento di raggiungere fine identico, con sviamento di potere. Tale parte del motivo è d'altro canto del tutto simile al sesto motivo già esaminato e respinto, anche nelle stesse argomentazioni addotte dal ricorrente.

Da poi è dedotta motivazione erronea e carente. Al riguardo va peraltro osservato che, posta l'abusività dei lavori in corso, l'intervento del sindaco, per quanto concerne la sospensione lavori, era atto dovuto, che non abbisognava di alcuna motivazione all'infuori della dichiarazione di abusività dell'opera e dei lavori e del potere in virtù del quale egli operava; enunciazioni queste contenute nell'atto. La diffida a demolire, d'altro canto, quale atto rivolto al privato perché volontariamente vi adempia, nemmeno essa abbisogna di particolare motivazione al di fuori della constatazione dell'abusività dell'opera. Peraltro il provvedimento va al di là di tale semplice enunciazione ed indica sia la impossibilità di autorizzare la cava, in considerazione della destinazione di zona, sia il pubblico interesse al ripristino del terreno. Anche tale motivo, nella sua duplice indicata articolazione è quindi infondato.

Il secondo ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione dell'esito dei due ricorsi.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA; sentenza 17 novembre 1975, n. 297; Pres. DE ROBERTO, Est. FERRARI; Unione provinciale agricoltori di Perugia e altri c. Giunta regionale dell'Umbria e altri.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Collegio amministrativo — Associazioni sindacali e di categoria — Designazione dei rappresentanti — Rappresentatività delle associazioni — Valutazione — Omissione — Fattispecie.

È illegittima la deliberazione con la quale l'amministrazione (nella specie, consiglio regionale dell'Umbria), nomina i rappresentanti delle associazioni sindacali e di categoria in un collegio amministrativo (nella specie, nel consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo dell'Umbria), sulla base delle designazioni delle associazioni stesse, senza valutare preventivamente il loro grado di rappresentatività, e quindi procedere in misura proporzionale alle rispettive nomine, anche se siano stati nominati rappresentanti di tutte le associazioni designanti. (1)

(1) La massima è conforme all'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale l'amministrazione che compone propri

Il Tribunale, ecc. — 1. - Il ricorso ha per oggetto il decreto con il quale il presidente della giunta regionale dell'Umbria ha proceduto alla nomina dei nove rappresentanti dei coltivatori diretti e dei cinque rappresentanti degli agricoltori in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo per l'agricoltura dell'Umbria (art. 4, 2° comma, lett. a, d. pres. 14 febbraio 1966 n. 253).

organi collegiali, alcuni componenti dei quali debbano essere designati da associazioni sindacali, deve motivare le ragioni della scelta di quelle tra queste alle quali attribuisce il potere di designazione, in particolare deve indicare gli elementi in base ai quali individua le associazioni che ritiene essere maggiormente rappresentative: Ad. plen. 1° luglio 1975, n. 7, *Foro it.*, 1976, III, 152, con nota di SZEGÖ, cui *adde*, sempre nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. III, 5 aprile 1976, n. 197, *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 1736; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1975, n. 84, *ibid.*, 523; T.A.R. Basilicata 10 dicembre 1975, n. 170, *ibid.*, 679; T.A.R. Umbria 11 luglio 1975, n. 210, *id.*, 1975, I, 2194. Cfr. anche, per una fattispecie particolare, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 16 gennaio 1976, n. 110, *id.*, 1976, I, 898, e, in senso meno rigoroso, T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 maggio 1976, n. 266, *ibid.*, 1697.

In particolare, sulla composizione del consiglio di amministrazione di un ente di sviluppo agricolo, v. Sez. IV 6 aprile 1976, n. 248, *Foro it.*, 1976, III, 667, con nota di richiami.

La sentenza che ora si riporta presenta, rispetto all'orientamento giurisprudenziale richiamato, un elemento di novità che merita di essere sottolineato: il criterio della maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali era stato finora utilizzato per individuare quali tra di esse avessero titolo alla designazione per un numero di posti nell'organo collegiale inferiore a quello delle associazioni esistenti. Nella fattispecie ora decisa tale equilibrio non si verificava: i posti a disposizione delle associazioni erano così numerosi, che tutte esse potevano designare un loro rappresentante. E allora il criterio della maggiore rappresentatività viene portato alle estreme conseguenze, per ottenerne una diversa utilizzazione: quella di stabilire un rapporto tra rappresentatività di ciascuna associazione e numero dei posti da mettere a sua disposizione. E evidente che l'attribuzione di un maggior numero di seggi alle associazioni più rappresentative può comportare l'esclusione dal diritto di designazione delle associazioni di minor rilievo. La fedeltà quantitativa della rappresentazione in seno al collegio delle associazioni più rappresentative è quindi considerata un risultato da perseguire a preferenza di quello di dare una voce ad ogni associazione, indipendentemente dalla sua consistenza. E senz'altro in questa scelta operata dalla sentenza che si riporta ha avuto il suo peso la considerazione della possibilità che la rappresentanza quantitativa delle associazioni più rappresentative possa venire appiattita anche mediante la costituzione artificiosa di associazioni senza effettiva consistenza, ma che ciò nonostante verrebbero a trovare spazio nel collegio.

Sulla necessità di motivare la scelta dell'associazione sindacale alla quale l'amministrazione chiede la designazione di un componente di un proprio organo collegiale, v. anche T.A.R. Lazio, Sez. I, 30 giugno 1976, n. 388, *id.*, 1976, III, 314, con nota di richiami, in una fattispecie del tutto diversa da quelle sopra considerate (designazione da parte della Confederazione italiana della media e piccola industria di un componente di un comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori edili).

Per altri riferimenti, sul rapporto tra associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e le associazioni di categoria più rappresentative nel settore (nella specie, ospedaliero), cfr. Sez. V 13 luglio 1976, n. 1059, in questo fascicolo, III, 66, con nota di richiami; sulla perdurante applicabilità del sistema della designazione da parte dei sindacati più rappresentativi sul piano nazionale, dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei ministeri (nella specie degli affari esteri), dal momento che la nuova normativa, che prevede la elezione diretta, deve ritenersi non ancora in vigore per la non ancora avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione, cfr. Corte conti, Sez. contr., 16 ottobre 1975, n. 638, in questo fascicolo, III, 90, con nota di richiami e 3 giugno 1976, n. 696, *La sett. giur.*, 1976, IV, 308.

Infine, cfr. due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali hanno affermato la non contrarietà con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo della prassi seguita dall'ufficio nazionale svedese per la contrattazione collettiva di stipulare contratti collettivi relativi al pubblico impiego soltanto con i sindacati maggiormente rappresentativi (6 febbraio 1976, *Foro it.*, 1976, IV, 105, con nota di richiami; v. anche, *ivi*, una sentenza di pari data della medesima corte, che ha ugualmente considerato non incompatibile con la Convenzione la clausola di un contratto collettivo stipulato dallo stesso ufficio svedese, con la quale i miglioramenti economici accordati ai pubblici dipendenti non hanno decorrenza retroattiva per gli affiliati a sindacati che avevano proclamato uno sciopero di settore, compresi i non partecipanti allo sciopero stesso, a differenza di quanto disposto per i dipendenti non appartenenti a sindacati, o appartenenti a sindacati che non avevano proclamato il medesimo sciopero); nonché la non contrarietà con la stessa Convenzione di una legge belga che stabilisce che i provvedimenti relativi ai dipendenti comunali e provinciali sono deliberati dall'amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, con esclusione quindi delle organizzazioni di categoria (27 ottobre 1975, *id.*, 1976, IV, 41, con nota di richiami).